

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 30

del 14/01/2022

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione regolamento dell'ATS di Brescia "Al lavoro con il tuo cane".

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17/12/2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Jolanda Bisceglia

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, come attestato da numerosi studi, la presenza di animali domestici sui luoghi di lavoro apporta benefici in termini di riduzione dello stress, aumento della produttività, creatività e gratificazione e consente di favorire la socializzazione e l'empatia interpersonale;

Preso atto che ATS di Brescia ha previsto, nelle misure per il welfare dei propri dipendenti, l'iniziativa "al lavoro con il tuo cane" che consente di poter portare il proprio cane in ufficio;

Rilevata la necessità di adottare una policy aziendale per disciplinare la condotta da seguire e i requisiti necessari per poter accedere al luogo di lavoro con il proprio cane;

Evidenziato che è stato dapprima somministrato un sondaggio al personale di ATS di Brescia e che successivamente è stato costituito un gruppo di lavoro, ampio e rappresentativo, che ha condiviso la policy aziendale necessaria a disciplinare tale nuova attività tenendo conto anche degli esiti del sondaggio;

Dato atto che, il gruppo di lavoro dedicato ha predisposto l'allegato Regolamento "Al lavoro con il tuo cane" (allegato A composto, compresi gli allegati, da n. 7 pagine);

Condiviso il testo predisposto e ritenuto, pertanto, di dover approvare il testo del Regolamento;

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, Dott. Antonio Vitali, che attesta, anche in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, il Regolamento dell'ATS di Brescia "Al lavoro con il tuo cane", che si allega al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A composto, compreso gli allegati, da n. 7 pagine);
- b) di stabilire che il Regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione del presente provvedimento;
- c) di demandare al Servizio Affari Generali e Legali la pubblicazione del Regolamento sul sito web dell'Agenzia (nella sezione Regolamenti e Protocolli dell'Agenzia);
- d) di demandare alla Funzione Gestione Relazioni Interne ed Esterne la diffusione del Regolamento a tutti i dipendenti dell'Agenzia;
- e) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;
- g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

ALLEGATO A

AL LAVORO CON IL TUO CANE¹

REGOLAMENTO DELL'ATS DI BRESCIA

¹Il regolamento non si applica ai cani di assistenza di cui all'art.24 Reg.reg. 02/2017.

INTRODUZIONE

Numerosi studi comprovano i benefici derivanti dalla presenza di un animale domestico in ufficio, in particolare nel ridurre stress, aumentare produttività, creatività e gratificazione, favorire socializzazione ed empatia interpersonale.

I cani, animali sociali per eccellenza, lasciati a casa da soli per un tempo prolungato, soffrono il distacco e possono subire attacchi di ansia, fino ad attuare comportamenti distruttivi o di disturbo del vicinato, rendendone difficoltosa ed onerosa la gestione pratica. Va da sé che portarli al lavoro rappresenti anche un importante "benefit aziendale".

Se essere accompagnati al lavoro dal proprio cane è una prassi consolidata in ambito internazionale, stante gli evidenti impatti positivi su produttività e clima lavorativo, nella realtà italiana è una possibilità concessa solo sporadicamente e priva di una normativa di riferimento, ad esclusione dei criteri normati per l'accesso di animali d'affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate (Articolo 22 Regolamento 13 aprile 2017 n. 2).

Se condivisi sono i punti di forza, desta preoccupazione la gestione di alcune potenziali criticità come peraltro attestato da un sondaggio preliminare di questa Agenzia (ad esempio colleghi con fobia, allergia, possibile fastidio derivante dalla sola presenza dell'animale), nonché la tutela del benessere degli animali.

Al riguardo è indispensabile adottare una policy aziendale per disciplinare la condotta da seguire.

I proprietari dovranno garantire per i propri animali il possesso di alcuni requisiti fondamentali per l'accesso al luogo di lavoro e fare in modo che non arrechino disturbo ai colleghi e allo svolgimento delle proprie e altrui mansioni.

1. L'animale

Il cane, sia per le sue caratteristiche di specie sia per la sua capacità innata di apprendimento, ha grandi possibilità di adattamento; tuttavia, l'ambiente di lavoro rappresenta una situazione completamente nuova, con odori, rumori e spazi diversi da quelli a cui è abituato, capaci di generare in lui uno stato di stress che potrebbe inficiare i benefici della vicinanza al proprietario. Inoltre, se l'animale è abituato ad una vita dinamica, permanere in un luogo chiuso e monotono potrebbe non renderlo sereno.

Infine, è bene ricordare che il nostro amico a quattro zampe ha proprie esigenze ed abitudini che andranno valutate con attenzione e sempre garantite, nel momento in cui si sceglierà di portarlo in ufficio.

Poiché inoltre il personale dipendente deve prioritariamente svolgere le proprie mansioni, non potrà dedicare un'attenzione costante al proprio animale, dunque prima di assumere una decisione in merito è opportuno che i proprietari valutino attentamente ed obiettivamente la situazione e, nel caso in cui il cane sia di taglia grande (superiore ai 25 kg di peso) è necessario acquisire preliminarmente una valutazione comportamentale anche in ordine alla presenza del cane sul luogo di lavoro da effettuarsi presso un medico veterinario esperto in comportamento animale a spese del proprietario.

2. Requisiti preliminari per l'accesso ai luoghi di lavoro

L'animale (è consentito l'accesso ad un solo cane per dipendente) deve essere:

- regolarmente iscritto all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (AAA);
- dotato di un libretto sanitario;
- sottoposto a regolari controlli veterinari;
- sottoposto a regolari profilassi vaccinali ed a sistematici trattamenti antiparassitari;
- pulito e spazzolato;
- non classificato "animale a rischio potenziale elevato".

Il proprietario/detentore deve:

- essere dipendente ATS Brescia a tempo indeterminato
- aver stipulato una polizza assicurativa per danni contro terzi, che preveda la copertura del conduttore o del proprietario dell'animale per eventuali danni a cose e/o persone causati da animali domestici. Eventuali danni non coperti da polizza e conseguenti a condotte dell'animale dovranno essere risarciti dal dipendente;
E' esclusa ogni forma di responsabilità in capo ad ATS per danni causati dall'animale.
- aver frequentato uno dei corsi per l'acquisizione del "Patentino", organizzati anche da questa ATS.

I requisiti sono verificati a cura del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

3. Il posto di lavoro

In relazione ai vari ambiti lavorativi di questa ATS:

a) gli animali sono ammessi nei luoghi di lavoro:

- ove non sono rese prestazioni d'ufficio con contatto diretto col pubblico;
- occupati da un solo lavoratore (ufficio singolo);
- condivisi da più lavoratori previo consenso formale di tutti coloro che lo occupano (ufficio multiplo);
- nel caso di ufficio multiplo, qualora più dipendenti desiderino portare al lavoro il cane, gli stessi si dovranno accordare al fine di evitare la compresenza di animali.

b) gli animali non sono ammessi nei luoghi di lavoro:

- ove vengono rese prestazioni sanitarie ambulatori o strutture assimilabili;
- ove vengono rese prestazioni d'ufficio, con contatto diretto e continuativo col pubblico (es. sportello).
- se di sesso femminile, nel periodo di estro o in gravidanza;



- se presentano manifestazioni gastroenteriche in atto (vomito-diarrea) o sintomi di malattia.

4 - Il proprietario

Il proprietario/detentore, a cui è stato accordato l'accesso al luogo di lavoro, deve:

- individuare e concordare, con il responsabile della sede di lavoro (Responsabile Dipartimento/Servizio/Distretto) lo spazio destinato all'animale in modo tale da non disturbare le attività lavorative nonché le modalità d'accesso.
- dedicare particolare attenzione nei contatti/rapporti con altri colleghi che possono avere problemi verso gli animali (fobie, paura, allergie, ecc.).
- evitare che la presenza dell'animale comporti costi aggiuntivi per l'Amministrazione con particolare riguardo alla pulizia del luogo di stabulazione del medesimo.

Sono a carico del proprietario le spese di intervento cui sarà tenuta provvedere l'Agenzia e cagionate dalla permanenza dell'animale nelle aree aziendali, immobili ed aree pertinenziali.

5. Criteri generali di gestione

Il proprietario/detentore deve essere in grado di gestire l'animale, di cui è responsabile civilmente e penalmente.

Il proprietario/detentore, nel rispetto della vigente normativa, deve condurre e mantenere l'animale mediante guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 metri, per tutta la durata della sua presenza in ATS e, in ogni caso, porre in essere ogni possibile precauzione per evitare l'allontanamento del proprio animale dalla postazione a lui assegnata, lasciandolo in sicurezza qualora debba temporaneamente assentarsi dall'ufficio.

I cani di piccola taglia possono essere portati nel "trasportino".

Il proprietario/detentore non può portare sul luogo di lavoro un cane che abbaia con frequenza o che, comunque, disturbi il lavoro dell'ufficio, nel qual caso deve essere allontanato.

Non è consentito al cane accedere ad aree comuni (come le sale riunioni o le aree destinate al coffee break, i servizi igienici).

6. Criteri particolari di gestione

Il proprietario/detentore a cui è stato accordato, previo parere della Direzione aziendale di riferimento, l'accesso al luogo di lavoro deve:

a) essere munito di:

- guinzaglio;
- museruola (al seguito);
- cibo ed acqua e relative ciotole, secondo le esigenze dell'animale;
- attrezzatura idonea per la raccolta delle eventuali deiezioni o del pelo;
- attrezzatura per la pulizia dello spazio occupato dal cane e di eventuali altre aree "sporcate", ivi compresi eventuali teli assorbenti monouso per possibili emergenze;
- permesso di accesso;



- b) rispettare il percorso eventualmente assegnatogli dal proprio responsabile per far giungere l'animale dall'entrata al luogo di lavoro;
- c) far soggiornare il cane esclusivamente nel luogo assegnatogli e, possibilmente, tenere la porta della stanza chiusa durante la permanenza dell'animale;
- d) non far avvicinare l'animale da/ad altri dipendenti o visitatori.

7. Uscite per esigenze fisiologiche

L'animale deve essere messo nelle condizioni di rispettare le proprie esigenze fisiologiche.

A tal fine deve poter uscire dal luogo di ricovero a lui destinato e recarsi in luogo aperto almeno 2 volte al giorno nell'arco della giornata lavorativa del proprietario/detentore.

Al riguardo, il proprietario/detentore si recherà al luogo di lavoro dopo aver già fatto fare all'animale una "prima passeggiata". Fatti salvi casi di forza maggiore, le ulteriori uscite non devono interferire con le esigenze di lavoro.

Il dipendente dovrà provvedere a timbrare in uscita e successivamente, al rientro, in entrata.

L'assenza dovrà essere richiesta, come permesso a recupero, secondo le modalità in essere presso l'Agenzia e autorizzata dal Responsabile.

8. Richiesta e rilascio del permesso di accesso dell'animale al luogo di lavoro

La richiesta deve essere presentata al Responsabile della sede di lavoro (Responsabile Dipartimento/Servizio/Distretto) di appartenenza, utilizzando l'apposita modulistica.

La domanda, dopo l'espressione del parere positivo del Responsabile, va inoltrata alla Direzione aziendale di riferimento per l'emissione del relativo parere. Tale parere è a discrezione della Direzione medesima.

Il Dipartimento Veterinario è il riferimento aziendale competente nella validazione dei requisiti a supporto dell'istruttoria autorizzativa, per tutti gli attori del percorso.

9. Sospensione e revoca del permesso di accesso dell'animale al luogo di lavoro

In caso di:

- violazione del presente regolamento aziendale da parte del proprietario/detentore dell'animale;
- motivi sanitari o di sicurezza;
- incompatibilità dell'animale al luogo di lavoro in cui viene detenuto (es., abbaiare ripetuto e prolungato, aggressività nei confronti di altro personale, ecc.);
- ogni altro motivo ritenuto ostativo all'accesso e alla permanenza dell'animale presso la sede e/o il luogo di lavoro;

il responsabile della sede di lavoro (Responsabile Dipartimento/Servizio/Distretto) in cui viene detenuto l'animale, sospende l'accesso dell'animale alla sede ed al luogo di lavoro, ne dà immediata comunicazione alla Direzione aziendale di riferimento che, a suo insindacabile giudizio, rilascia il parere in merito all'eventuale revoca del permesso di accesso che viene disposta dal responsabile della sede di lavoro (Responsabile Dipartimento/servizio/Distretto).

Sono fatte salve, comunque, per il dipendente eventuali responsabilità anche a titolo disciplinare.



- Copia della polizza assicurativa in corso di validità da cui risulti la copertura per gli eventuali danni causati contro terzi, a cose o persone, da animali domestici;
- Copia del libretto Sanitario del cane da cui risulti la profilassi vaccinale a cui è stato sottoposto;
- Copia dell'attestato corso "Patentino";
- Eventuale certificazione comportamentale.

_____, ____/____/____
(Località) (Data)

Il/La Richiedente

Parere Responsabile Dipartimento/Servizio/Distretto

Data _____ Firma _____

Parere Direttore aziendale di riferimento

Data _____ Firma _____



FAC-SIMILE PERMESSO

Da predisporre su carta intestata
Della struttura che rilascia l'autorizzazione

Cl. _____

Il sign./la sig.ra _____ proprietario/detentore del cane
identificato con microchip n. _____ è autorizzato, come da richiesta
prot. n. _____ del _____ ad accedere al proprio luogo di lavoro con il cane come
identificato nella richiesta.

L'accesso è consentito nella sede di _____ Edificio _____
nei giorni _____.

La presente autorizzazione decade in caso di trasferimento ad altra struttura
e/o sede di servizio.

Firmato digitalmente dal
Dirigente Responsabile Dipartimento/Servizio/Distretto
